

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014  
257/2014/E/EEL**

**INDICAZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO CIRCA LE  
MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEL RECUPERO AMMINISTRATIVO DISPOSTE CON LA  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 155/2012/E/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 giugno 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" e, in particolare, l'articolo 4.3, del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, n. 155/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 155/2012/E/eel);
- le note con le quali gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso,, alla Guardia di Finanza, la deliberazione 155/2012/E/eel e i relativi atti istruttori (prot. Autorità n. 13553 del 4 maggio 2013 e n. 23610 del 31 luglio 2012);
- la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 31 luglio 2013 (prot. Cassa n. 5063, prot. Autorità n. 27528/A del 7 agosto 2013, di seguito: comunicazione della Cassa del 7 agosto 2013) e i relativi allegati;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) n. 580/2014 del 25 marzo 2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 155/2012/E/eel, ha disposto il recupero amministrativo nei confronti della società Syndial S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI) (di seguito: parte o Syndial), delle incentivazioni indebitamente percepite con riferimento alla produzione dell'impianto di Scarlino (GR);
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha disposto che gli importi da recuperare, relativi al periodo compreso tra l'1 dicembre 2002 e il 28 febbraio

2007, fossero convenzionalmente determinati dalla Cassa in misura pari alla differenza tra i ricavi derivanti dalla cessione al GSE di quantitativi di energia superiori a quelli prodotti dall'impianto e immessi in rete e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti dalla parte nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura;

- la deliberazione 155/2012/E/eel è stata impugnata dalla parte innanzi al TAR Lombardia che, con la sentenza 580/2014 del 25 marzo 2014, ha respinto il ricorso principale, nonché i relativi motivi aggiunti;
- come risulta dalla comunicazione della Cassa del 7 agosto 2013, nonostante i ripetuti tentativi esperiti, sia presso la parte sia presso il suo fornitore di energia, non è risultato possibile per la medesima ottenere con un idoneo grado di attendibilità e completezza le evidenze necessarie a determinare l'entità del recupero amministrativo per il periodo compreso tra l'1 dicembre 2002 ed il 28 febbraio 2007

**RITENUTO CHE:**

- alla luce della necessità di operare il recupero amministrativo nell'interesse del sistema, sia urgente procedere alla quantificazione dell'importo da recuperare relativamente al periodo compreso tra l'1 dicembre 2002 e il 28 febbraio 2007 e pertanto stabilire un parametro economico con cui sostituire i costi di acquisto dell'energia sostenuti dalla Syndial nell'ambito di accordi commerciali di fornitura che la Cassa non ha potuto acquisire;
- tenuto conto dell'intervenuto pronunciamento richiesto al TAR, sia opportuno concedere alla parte un termine ulteriore e tassativo di 30 giorni per ottemperare alle richieste già formulate dalla Cassa con riferimento ai costi di acquisto dell'energia;
- in mancanza di riscontro alle richieste di cui al precedente alinea, ai fini della determinazione dell'indebito i costi di acquisto dell'energia sostenuti dalla Syndial nell'ambito di accordi commerciali di fornitura possano essere efficacemente sostituiti con i prezzi dell'energia elettrica, esclusa l'IVA e altre tasse recuperabili, come ricostruibili da dati ufficiali disponibili o pubblicati da Eurostat con riferimento a un consumatore industriale con caratteristiche di prelievo analoghe a quelle di Syndial

**DELIBERA**

1. di prescrivere, alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, qualora la Syndial non fornisca entro e non oltre 30 giorni dalla presente deliberazione diverse e argomentate evidenze o le informazioni richieste, di determinare l'indebito da recuperare, con riferimento al periodo tra l'1 dicembre 2002 e il 28 febbraio 2007, con il criterio stabilito dalla deliberazione 155/2012/E/eel, utilizzando, in luogo dei costi sostenuti dalla Syndial per l'acquisto dell'energia nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura, i prezzi dell'energia elettrica, esclusa l'IVA e altre tasse recuperabili, come ricostruibili da dati ufficiali disponibili o pubblicati da Eurostat con riferimento a un consumatore industriale con

- caratteristiche di prelievo analoghe a quelle di Syndial e al periodo temporale corrispondente a quello sopra citato;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Syndial S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini 1, 20097, San Donato Milanese (MI);
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

6 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*